



## PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI

Approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico n° 24 del  
15/12/2023

## Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	2
3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DI VIOLAZIONI.....	3
3.1 Esclusioni dal campo di applicazione oggettivo.....	3
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
6. CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
6.1 Canale di segnalazione interno.....	6
6.1.1 Gestione della segnalazione interna.....	7
6.1.2 Le segnalazioni anonime.....	9
6.2 Canale di segnalazione esterna.....	9
6.3 Divulgazione Pubblica.....	10
7. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO.....	10
7.1 Identificazione delle misure.....	10
7.2 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele.....	13
7.3 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica.....	13
7.4 Condizioni per la protezione della persona segnalante.....	14
8. TRATTEMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
8.1 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.....	15
9. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'.....	16
10. SANZIONI.....	16
11. DIFFUSIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	17
12. NOTA DI RINVIO.....	17
13. RESPONSABILITA' DI FORMALIZZAZIONE.....	17

## 1. Premessa.

L'istituto giuridico del *Whistleblowing*, ovvero del dipendente pubblico che segnala comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, è stato introdotto con l'articolo 1 comma 51 della Legge 190/2012 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

In particolare, il comma sopracitato ha inserito l'articolo 54-bis all'interno del D.lgs. 165/2001 - *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*. Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Successivamente, l'articolo 54-bis è stato modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in ultimo completamente riformulato dall'articolo 1 della Legge 179/2017 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.

Sulla normativa sopra richiamata è intervenuta, più volte, anche A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023 n. 63), d'ora in poi, per brevità, anche solamente "decreto".

Con questo provvedimento l'Italia recepisce la direttiva europea sul whistleblowing.

La tutela del whistleblowing è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un'estensione del diritto di libertà di espressione.

La presente procedura regola le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni e le tutele approntate in favore della Persona Segnalante.

## 2. Ambito soggettivo di applicazione.

Le disposizioni della presente procedura si applicano ai dipendenti di Genova Parcheggi S.p.A. – quale Ente di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché anche società in house e concessionaria di pubblico servizio – ed ai soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni in forza della normativa di riferimento, che **segnalano e denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo**.

L'art. 3 del Decreto 24/2023 individua quali soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) tutti coloro che forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.

La platea dei soggetti interessati (commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.lgs 24/23) è la quella di seguito meglio specificata:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Decreto precisa altresì che sono soggetti legittimati coloro per i quali si configurano le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto giuridico è in corso;
- b) Durante il periodo di prova;
- c) Il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d) Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

### 3. Ambito oggettivo di applicazione e definizione di violazioni.

Costituiscono **“Violazioni”** i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Genova Parcheggio S.p.A. e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestioni ivi previsti.

Agli illeciti di cui sopra, sono da considerare **“Violazioni”** anche gli:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dall'Unione europea;

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei sopra menzionati punti.

### 3.1 Esclusioni dal campo di applicazione oggettivo

Sono escluse dal suo campo di applicazione della procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impegno pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, nonché le altre cause di esclusione previste dal comma 2 dell'art. del Decreto, cui si rinvia.

## 4. Definizioni e acronimi

**Segnalazione (o segnalare):** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna previsto dal Decreto

**Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna previsto dal Decreto

**Divulgazione pubblica (o divulgare pubblicamente):** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

**Whistleblowing:** può intendersi, genericamente, come l'azione di segnalare/denunciare/divulgare informazioni sulle violazioni previste dal D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Genova Parcheggio S.p.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tale violazioni.

**Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con Genova Parcheggi S.p.A., attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

**Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

**Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

**Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

**RPCT:** Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di Genova Parcheggi S.p.A., D'ora in poi, per brevità, si indicherà solo con l'acronimo "RPCT"

**ODV231:** Organismo di Vigilanza di Genova Parcheggi S.p.A. ex D.Lgs 231/01

**MOGC231 (o anche modello 231):** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01

**ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione

## 5. Principali norme di sistema e riferimenti normativi.

Fonti esterne:

- D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24
- D.Lgs 231/01
- L. 190/12
- Norma UNI ISO 37001:2016
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e normativa nazionale correlata (D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.)
- Parere del Garante Privacy
- Schema di Linee Guida Anac Whistleblowing 01 giugno 2023

Documenti interni: Modelli Organizzativi e di Gestione 231 e 190, Codice Etico, Sistema Disciplinare, altra documentazione di sistema

## 6. Canali di segnalazione.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale di segnalazione interno
- Canale di segnalazione esterno
- Divulgazione Pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziale o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è richiesto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, di seguito descritte ai §§ 6.2 e 6.3, è possibile effettuare una segnalazione esterna e/o la divulgazione pubblica.

### 6.1 Canale di segnalazione interno

Genova Parcheggio S.p.A. ha attivato i propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al RPCT di Genova Parcheggio S.p.A.. Si precisa, però, che tutte le segnalazioni ricevute devono essere comunicate da RPCT a ODV231 di Genova Parcheggio S.p.A. in modo che quest'ultimo sia messo in grado di valutare se tali segnalazioni rientrano nella propria sfera di competenza e, in caso affermativo, i due organi procedono congiuntamente in ottica integrata e sinergica.

## **Piattaforma sw PA Whistleblowing**

In particolare, per l'effettuazione della segnalazione in via informatica, Genova Parcheggi S.p.A. si è dotata della piattaforma PAWHISTLEBLOWING (che viene considerata la modalità preferibile per l'invio delle segnalazioni interne) attivabile dal sito web aziendale alla sezione "Società Trasparente - Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il soggetto che gestisce tale piattaforma - ISWEB - è stato nominato dal Titolare responsabile del trattamento ().

La procedura per la segnalazione avviene secondo le seguenti modalità:

- viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima, nel qual caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- all'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dall'esterno con tutela dell'anonimato garantito in ogni circostanza;
- la piattaforma consente il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, quindi senza ulteriori contatti.

In via residuale è comunque prevista la presentazione di segnalazioni attraverso canali diversi dalla modalità informatica di cui sopra, che devono garantire la riservatezza come sopra meglio prescritto ed essere protocollate in apposito registro riservato dalla Funzione ricevente. Tali modalità di segnalazioni in via residuale, a seconda della competenza, sono:

- a) Trasmissione a mezzo del servizio postale con raccomandata AR senza mittente all'indirizzo dell'RPCT di Genova Parcheggi S.p.A. in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale":
- con lettera, con posta ordinaria e/o altro mezzo equipollente, la quale, in vista della protocollazione riservata della segnalazione, è necessario venga inserita in due buste chiuse (adeguatamente sigillate):
    - la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (ove la segnalazione non pervenga in forma anonima);
    - la seconda con la segnalazione vera e propria, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa (anch'essa dovrà essere adeguatamente sigillata) sulla quale il mittente/segnalante dovrà indicare nel frontespizio:

**“ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) - RISERVATA/PERSONALE - SUE PROPRIE MANI”** ai recapiti di Genova Parcheggi

Gli uffici competenti dell’Ente provvederanno alla protocollazione riservata.

b) In forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con l’RPCT di Genova Parcheggi S.p.A..

Le fasi di verifica, istruttoria, valutazione conclusiva ed informativa sono disciplinate uniformemente, indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro della segnalazione.

RPCT è domiciliato presso la sede di Genova Parcheggi S.p.A.. La sede di Genova Parcheggi S.p.a. è: Viale delle Brigate Partigiane n. 1, 16129 Genova. Il suo indirizzo di posta elettronica è il seguente: [responsabiletrasparenza@gepark.com](mailto:responsabiletrasparenza@gepark.com)

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all’RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per quanto sopra, è fatto obbligo a tutte le funzioni aziendali competenti di garantire, nell’ambito della propria sfera di competenza, la piena funzionalità dei sistemi di segnalazione previsti dalla presente procedura, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **6.1.1 Gestione della Segnalazione Interna**

L’RPCT di Genova Parcheggi S.p.A.:

- a) Rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
- b) Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni.
- c) Dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
- d) Fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avvito di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

- e) Mette a disposizione informazioni chiare sulle modalità, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con Genova Parcheggi S.p.A. in una delle forme previste dal Decreto all'art. 3, commi 3 o 4. Genova Parcheggi S.p.A. pubblica le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Ove possibile, si richiede che la segnalazione sia il più possibile circostanziata:

- Indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- Indicando la descrizione del fatto;
- Indicando le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- Allegando documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il RPCT di Genova Parcheggi S.p.A. potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche aziendali e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

### **6.1.2 Le Segnalazioni Anonime**

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate e caratterizzate dagli elementi descritti al §6.1.1., sono equiparate a segnalazioni ordinarie. Genova Parcheggi S.p.A., ove riceva segnalazioni anonime le tratterà alla stregua di segnalazioni ordinarie. In ogni caso il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che dovesse comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Genova Parcheggi S.p.A., ove riceva segnalazioni attraverso il canale interno di segnalazione, è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, dovesse comunicare nel prosieguo ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## 6.2 Canale di Segnalazione Esterna

Il D.Lgs ha introdotto un ulteriore canale di segnalazione con destinatario ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), deputata ad attivare detto canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'Autorità dovrà inoltre adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna è consentita allorché dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) Il canale di segnalazione interna (che in oggi risulta presente, attivato e conforme alle disposizioni dall'art. 4 del Decreto) è stato rimosso o comunque è stato reso non attivo o, anche se attivato, risulta non conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- b) La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del menzionato art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 6.3 Divulgazione Pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione residuale è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Divulgare pubblicamente vuol dire: *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 7. Misure di protezione e di sostegno.

### 7.1 Identificazione delle misure

Il Decreto 24/2013 appronta una serie di misure a tutela del soggetto segnalante, di seguito enucleate:

- **Tutela della riservatezza**: l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte o delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In particolare, si prescrive e si garantisce che:

- a) Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- b) L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- d) Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- e) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- f) È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi in cui al precedente punto e), secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente punto b) è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;

- g) Genova Parcheggi S.p.A., l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- h) La segnalazione è sottratta all'accesso previsto negli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- i) Ferma la previsione dei precedenti punti da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna ci sui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

- **Divieto e protezione dalle ritorsioni:** il Legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia alla autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, per espresso disposto di legge, costituiscono ritorsioni:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita dei redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

- **Inversione dell'onere della prova.** Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- **Limitazione di Responsabilità:** Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
  - Coperte dall'obbligo di segreto;
  - Relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
  - Che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera quanto, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quanto ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
- **Misure di sostegno:** *"è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco pubblicato dall'ANAC sul proprio sito contiene gli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC".*

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulla modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

La tutela delle persone segnalanti si applica a tutti i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione, come sopra individuati al §2.

## 7.2 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele

Le misure di protezione previste dal Decreto, si applicano anche:

- Ai Facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una

divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

### **7.3 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **7.4 Condizioni per la protezione della persona segnalante**

Le misure di protezione, per tutte le fattispecie, si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui alla presente procedura;
- b) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione (fermo restando quanto escluso dal campo di applicazione del Decreto e di questa procedura)

Salvo quanto previsto da questa procedura nella parte relativa alle “limitazioni della responsabilità”, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutela previste da questa procedura non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentate alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea.

## 8. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali rilevante ai fini della presente procedura deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e della restante normativa in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undices del decreto legislativo 30 giugno 2033, n. 196.

I trattamenti dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Genova Parcheggi S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Genova Parcheggi S.p.A., ha determinato in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

Genova Parcheggi S.p.A. ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

## **8.1 Conservazioni della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra meglio descritti al punto 10) e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

In caso di segnalazione attraverso una linea telefonica registrata o un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, dovrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Qualora per la segnalazione si dovesse utilizzare una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'RPCT di Genova Parcheggio S.p.A.. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'RPCT di Genova Parcheggio S.p.A., essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## **9. Limitazioni della responsabilità.**

E' esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa in ipotesi l'Ente o la persona protetta dalla presente procedura che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello regolato dalle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relativa alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziale o contabile è stata effettuata alle condizioni previste dalla presente procedura al punto 14).

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona protetta dalla presente procedura non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## 10. Sanzioni.

Il Decreto rafforza il potere di intervento dell'ANAC ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermo restando altri profili di responsabilità l'ANAC applica:

- Da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni; la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza; non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa; non è che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- Da € 500 a € 2.500 quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

## 11. Diffusione, sensibilizzazione e formazione del personale.

È fatto obbligo a tutte le funzioni aziendali preposte a pianificare iniziative di sensibilizzazione e formazione di personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet). La presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale di Genova Parcheggio S.p.A., pagina Società Trasparente.

## 12. Nota di rinvio.

Le prescrizioni di legge e le altre raccomandazioni/provvedimenti d'Autorità, che rilevano direttamente e/o indirettamente ai fini della presente procedura, costituiscono, nella loro interezza, parte integrante ed essenziale di quest'ultima.

A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva dei comportamenti e degli adempimenti prescritti, così come anche per

l'interpretazione e/o l'applicazione e/o l'integrazione di eventuali disposizioni della presente procedura apparentemente contrastanti con tali prescrizioni/provvedimenti.

Si invitano i destinatari della presente procedura a segnalare ai soggetti che l'hanno verificata ed approvata eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di suo miglioramento.

### 13. Responsabilità di formalizzazione.

Il RPCT redige la presente procedura

L'Amministratore Unico approva la presente procedura e ne dispone la pubblicazione sul sito aziendale.